

# ANCI-CONAI formazione 2022

## Incontri territoriali

Le nuove previsioni sui regimi di responsabilità estesa del produttore


Siracusa Palermo 17 – 18 ottobre 2022

Monica Bettiol

# Cosa si intende per Economia Circolare



«Un'economia circolare mira a mantenere per un tempo ottimale il valore dei materiali e dell'energia utilizzati nei prodotti nella catena del valore, riducendo così al minimo i rifiuti e l'uso delle risorse. Impedendo che si verifichino perdite di valore nei flussi delle materie, questo tipo di economia crea opportunità economiche e vantaggi competitivi su base sostenibile».



«Per realizzare la transizione verso l'economia circolare, occorre **intervenire in tutte le fasi della catena del valore**, dalla estrazione delle materie prime, alla progettazione dei materiali e dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione e al consumo dei beni, dai regimi di riparazione, rifabbricazione e riutilizzo alla gestione e al riciclaggio dei rifiuti.»

# L'importanza strategica dei regimi di responsabilità estesa del produttore

## NOZIONE

**Il principio di responsabilità estesa del produttore (Extended producer responsibility: EPR)** è il principio in base al quale il produttore di un bene è responsabile anche per la fase post-consumo, ovvero per la gestione del bene una volta diventato rifiuto. Il coinvolgimento diretto del produttore consente di agire «a monte» promuovendo la produzione di beni sempre più conformi ai principi di prevenzione, riutilizzo e riciclabilità dei rifiuti.

## L'IMPORTANZA STRATEGICA

I regimi di responsabilità estesa del produttore rappresentano uno strumento fondamentale per orientare, attraverso la leva economica, la progettazione dei prodotti secondo le logiche dell'economia circolare (durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, utilizzo di materiali riciclati, assenza di sostanze pericolose):



(anche) i regimi EPR sono espressione del **principio «chi inquina paga»**.

## Direttiva 2018/851: le novità per i sistemi EPR

La direttiva 2018/851 – una delle quattro direttive del Pacchetto Europeo sull'Economia Circolare - introduce **nuove regole e misure**, comuni a tutti gli Stati membri, per la disciplina dei sistemi di responsabilità estesa del produttore:

1. l'introduzione di una definizione europea di regimi EPR;
2. l'obbligo di porre esclusivamente in capo ai produttori i costi per il raggiungimento dei target europei;
3. la previsione di requisiti generali minimi dei regimi EPR;



**I sistemi EPR del settore imballaggi** dovranno conformarsi a tali requisiti entro il 31.12. 2024.

# 1. La definizione europea di «regime di responsabilità estesa del produttore»

Art. 3 [Definizioni] paragrafo 1, n. 21

«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria** o la **responsabilità finanziaria e organizzativa** della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»



Elemento caratteristico e necessario dei sistemi EPR è l'assunzione in capo ai produttori della responsabilità finanziaria della gestione dei rifiuti «decadenti» dai loro prodotti. La responsabilità organizzativa invece è eventuale.

## 2. L'eliminazione del potere discrezionale degli Stati membri per l'attuazione del principio «chi inquina paga» nei sistemi EPR

### Articolo 14 (ante direttiva 2018/851)

#### Costi

1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

### Articolo 14 (post direttiva 2018/851)

#### Costi

1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, **compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento**, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2. **Fatti salvi gli articoli 8 e 8-bis**, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

### 3. I requisiti generali minimi: le finalità

#### CONSIDERANDO 21

*I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti. Tuttavia, l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. (..)*

#### CONSIDERANDO 22

*I requisiti generali minimi dovrebbero inoltre **contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti**, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità.*



**I requisiti generali minimi sono finalizzati a potenziare, attraverso la leva economica, la capacità dei sistemi EPR di orientare la progettazione dei prodotti secondo le logiche dell'economia circolare**

### 3. I requisiti generali minimi: il rapporto col servizio pubblico (1/3)

#### Premessa

L'attuazione del principio di responsabilità estesa del produttore può essere attuata in due modi:

1. secondo un **modello integrato**, in cui la raccolta degli imballaggi è organizzata dalle pubbliche amministrazioni locali congiuntamente alle altre tipologie di rifiuti urbani: in questo caso i produttori sono tenuti a contribuire alla copertura dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni attraverso corrispettivi pattuiti che considerano la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti di imballaggio raccolti in maniera differenziata.
2. secondo un **modello autonomo (o duale)**, in cui la raccolta è organizzata direttamente dai produttori attraverso un sistema di intercettazione dei rifiuti derivanti dai «propri» imballaggi immessi sul mercato: in questo caso i costi sono sostenuti direttamente dai produttori.

### 3. I requisiti generali minimi: il rapporto col servizio pubblico (2/3)

#### CONSIDERANDO 23

*Le autorità pubbliche svolgono un ruolo importante nell'organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani e nella comunicazione con i cittadini a tale riguardo. Le disposizioni relative alla responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti introdotte nel novero dei requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore si dovrebbero applicare **ferma restando la competenza delle autorità pubbliche** per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani.*

#### CONSIDERANDO 24

*Nei casi in cui le autorità pubbliche sono responsabili dell'organizzazione degli aspetti operativi della gestione dei rifiuti provenienti da prodotti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, tali servizi dovrebbero essere prestati **in maniera efficace sotto il profilo dei costi** e la responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti non dovrebbe superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi. Tali costi dovrebbero essere determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, le loro organizzazioni e le autorità pubbliche.*

### 3. I requisiti generali minimi: il rapporto col servizio pubblico (3/3)

#### I sistemi EPR nell'ordinamento italiano

L'ordinamento italiano (art. 221, co. 3, D.lgs. 152/06) prevede, per i produttori di imballaggi, tre opzioni per dare attuazione al principio di responsabilità estesa del produttore:

- a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale ➡ **CONSORZI AUTONOMI**
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; ➡ **SISTEMA CONAI**
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi. ➡ **SISTEMI AUTONOMI DI RESTITUZIONE**

La nuova previsione dell'Accordo di programma quadro (cd. **Accordo di comparto**) per l'attuazione del principio di *corresponsabilità gestionale* tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il riciclo degli imballaggi.

Soggetti coinvolti:

- per i produttori: CONAI e i sistemi autonomi collettivi operanti
- per la parte pubblica: ANCI, UPI o gli Enti d'ambito.

# L'obbligo di istituire un Organismo indipendente di vigilanza in caso di pluralità di organizzazioni EPR (art. 8-bis, paragrafo 5 direttiva 2008/98)

**Art. 226, comma 4-bis, D.lgs. 152/2006 (introdotto dall'articolo 22 decreto legge 144 del 23-09-2022)**

«Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica **l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi**. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. (..) Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno.»

### 3. I requisiti generali minimi: l'oggetto dell'obbligo di copertura dei costi

#### CONSIDERANDO 26

*I produttori di prodotti dovrebbero coprire i costi necessari per conseguire gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e altri obiettivi, inclusa la prevenzione dei rifiuti, definiti per il pertinente regime di responsabilità estesa del produttore.*



#### **Nuovo articolo 8-bis, paragrafo 4, direttiva 2008/98:**

*Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i contributi finanziari versati in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla EPR coprano:*

- a) i costi della **raccolta differenziata, del loro successivo trasporto e il trattamento** necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, tenuto conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita di materie prime secondarie e da cauzioni di deposito non reclamate;*
- b) i costi di **una congrua informazione** ai detentori di rifiuti;*
- c) i costi della **raccolta** e della **comunicazione dei dati**.*

# La competenza di ARERA per la determinazione dei costi efficienti

## La **previsione dell'articolo 222, comma 2, D.lgs. 152/06:**

I servizi di gestione della raccolta differenziata, trasporto, cernita e altre operazioni preliminari sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. (..)

**ARERA Deliberazione 3 agosto 2021, 364/2021/R/Rif** – Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Termine conclusione procedimento, originariamente previsto per il 30 giugno 2022, è stato rinfissato al **secondo semestre 2022** a seguito dell'approvazione del Quadro strategico dell'Autorità 2022-2025 (deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A)

# I nuovi obiettivi di riciclo per gli imballaggi (nuovo articolo 6 Direttiva 94/62/CE)


Un obiettivo complessivo (tutti gli imballaggi):


- ✓ 2025: almeno 65%
- ✓ 2030: almeno 70%

Quote differenziate a seconda dei materiali:

	entro 2025	entro 2030
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

# I nuovi obiettivi di riciclo per gli imballaggi: stato di fatto e target da raggiungere





**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

Rovigo 12-10-2022